



LEGGE SULL'INUMAZIONE DEI CADAVERI

8 Gennaio 1910

Art. 1.

- Per le parrocchie di Pieve, Borgo, Serravalle e Chiesanuova (1), l'inumazione e sepoltura dei cadaveri a datare dal 1° aprile 1910 non può essere fatta che nei rispettivi pubblici cimiteri.(2)

Art. 2.

- Per le anzidette parrocchie è severamente vietata l'inumazione dei cadaveri nelle chiese, oratori ed altri luoghi qualsiasi, non adibiti a pubblici cimiteri.

I contravventori a tale disposizione, tanto proprietari, usufruttuari e concedenti, quanto concessionarii, richiedenti ed esecutori incorreranno nella pena della prigionia di sei mesi, oltre alla multa, pagabile in solido da tutti i contravventori, di lire trecento per ciascuno.

Saranno, oltre ciò, i contravventori passibili dei danni, spese e conseguenze del loro operato.

Le suddette pene saranno applicate dal Commissario della Legge sulla semplice constatazione del fatto.

A cura dell'ispettore politico sulla constatazione del fatto sarà immediatamente provveduto - colle norme prescritte dall'igiene - all'esumazione dei cadaveri, ed al loro trasporto nel prossimo cimitero a spese in solido di tutte le parti che abbiano contravvenuto, e col privilegio della mano regia.

Art. 3.

- Con speciale regolamento saranno stabilite le norme e prescrizioni per le inumazioni delle salme nei pubblici cimiteri.

Art. 4.

- Il presente decreto sarà esteso alle altre parrocchie di mano in mano che saranno costruiti pubblici cimiteri.

(1) Decreto 26 novembre 1908: "Si ordina il seppellimento dei cadaveri nel nuovo cimitero di Chiesanuova".

(2) Decreto 8 giugno 1911: "La tariffa pei depositi nei cimiteri rurali è fissata in Lire trenta per ogni metro quadrato di area occupata".